

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGUARDANTI LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI – 1° LOTTO – 1° STRALCIO, NONCHÉ, EVENTUALMENTE, PER IL 2° LOTTO. CIG: 75218288D2 - 1° Lotto: CUP: C83H14000000003 - 2° Lotto: CUP: C85E17000020001

FAQ

1) Il Disciplinare di Gara (pag 6 - punto 5) riporta la composizione del gruppo di lavoro; si chiede se le unità minime siano 5 o se alcune di esse possano coincidere (diversamente da quanto già specificato), per esempio:

- il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione possono coincidere?

- l'esperto in Impianti Idrici e Termo Meccanici e l'esperto in Impianti Elettrici possono coincidere?

Risposta: Fatto salvo il gruppo minimo di lavoro richiesto (n. 5 unità a pena di esclusione), come ben specificato sia nel Disciplinare che all'art. 8 del Capitolato di gara poiché, come scritto anche più in basso "tutte le professionalità possono coincidere nel medesimo soggetto..." il concorrente è libero di organizzarsi nella distribuzione delle competenze fatto sempre salvo il n minimo di unità richiesto e le tipologie professionali richieste.

2) Il Disciplinare di Gara (pag 14 - punto 11) riporta l'obbligatorietà di sopralluogo delle aree oggetto di intervento; si chiede se la data ultima per l'invio della richiesta di sopralluogo è soggetta a proroga.

Risposta: la data per l'invio della richiesta di sopralluogo non è soggetta a proroga.

3) Il Disciplinare di Gara in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale a pag. 11 cita: "Ai fini della dimostrazione del suddetto requisito si precisa che tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, possono essere ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati". Lo stesso subito dopo i requisiti della lettera b) a pag. 12 cita: "Trattandosi di affidamento di direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa (lett. a. e b.), in relazione ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'“espletamento pregresso di incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza". Si chiede quindi se i servizi valutabili ai fini dei requisiti di capacità tecnica e professionale (lett. a. e b.) siano servizi generali attinenti l'architettura e l'ingegneria (progettazione, DL, Contabilità e Collaudo, CSP e CSE, Responsabilità di Procedimento) come indicato dalla prima frase riportata o se siano validi solo servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza (compreso C.S.P.) come indicato dalla seconda frase riportata.

Risposta: il senso dei requisiti di capacità tecnica e professionale del punto 7.3 del Disciplinare vuole inquadrare il partecipante nel suo potenziale professionale, perciò alla

lettera a) sono utili tutti i servizi di ingegneria ed architettura, come indicato, comprensivi anche degli studi di fattibilità effettuati.

Alla lettera b) invece si scende nel dettaglio del potenziale utile all'oggetto dell'appalto quindi richiedendo esplicitamente incarichi di Direzione Lavoro e Coordinamento della Sicurezza.

Il passaggio che può trarre in inganno e siamo a chiarire, che l'inciso "..., ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa (lett. a. e b.)," indica in principio generale del criterio 7.3 del Disciplinare di gara.

Quindi si chiarisce che per il punto a) sono utili tutti i servizi di ingegneria ed architettura, mentre per il punto b) del criterio 7.3 del Disciplinare di gara, i requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

4) Un professionista, consulente della mandataria in base ad un contratto in essere, che non abbia fatturato più del 50% del proprio fatturato complessivo con riferimento all'ultimo anno fiscale disponibile alla società partecipante può:

- ricoprire il ruolo di "Assistente del Direttore dei Lavori" e/o "Assistente del CSE;
- qualora sia ammessa questa fattispecie, se in tali casi la sua partecipazione richieda l'associazione in RTP o se egli possa figurare, in base alle sue esperienze e peculiarità, quale componente qualificante del gruppo di lavoro offerto dalla concorrente (società partecipante, in questo caso, in forma singola).

Risposta: fermo restando il gruppo minimo di lavoro richiesto (n. 5 unità a pena di esclusione), è ammesso il ruolo Assistente del Direttore dei Lavori e/o Assistente del CSE come figura aggiuntiva al suddetto gruppo.

In caso di società partecipante in forma singola, non è necessaria l'associazione in rtp essendo una figura aggiuntiva al gruppo di lavoro.

Resta inteso che i requisiti dell'Assistente del Direttore Lavori e/o Assistente al CSE non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

5) Con riferimento ai seguenti punti del Disciplinare di gara:

1) alla Tabella n. 1 di pag. 5 in cui si indica quale servizio/bene principale la "Direzione lavori e Contabilità" e come servizio/bene secondario il "CSE";

2) al 6° capoverso di pag. 8 in cui si chiarisce che in caso di RTP "sono ammessi solo Raggruppamenti Temporanei Verticali e che il ruolo di Capogruppo dovrà essere assunto dall'esecutore delle prestazioni inerenti la categoria E.08 in quanto prevalente".

Si chiede di chiarire l'apparente contraddizione relativamente ai punti 1) e 2) di cui sopra e, conseguentemente, se ai fini della qualificazione come "Verticale" dell'RTP le due condizioni (principale – prevalente) debbano essere soddisfatte entrambe.

In particolare in quanto il CSE è attività trasversale rispetto alla categoria (riguarda anche la E.08) e, in base al punto 2, sembrerebbe di competenza integrale della mandataria pur essendo "secondario" in base al punto 1

Risposta: ai fini della qualificazione verticale dell'RTP, il ruolo di Capogruppo dovrà essere svolto dall'esecutore della prestazione principale (Direzione Lavori e contabilità).

L'attività secondaria (Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione) può essere svolta anche dalla mandante.